

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0002950 - 10/05/2013 - USCI Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:af

Roma, -9 MAG. 2013

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di TORINO
Via Carlo Alberto, 59
10123 Torino (TO)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 58/2013\_albo\_Privacy

Con la comunicazione pervenuta in data 26 febbraio 2013 in materia di pubblicità dell'Albo, l'Ordine di Torino riferisce di aver ricevuto da iscritti all'Albo e all'Elenco alcune richieste motivate con generiche esigenze di tutela della privacy, tutte finalizzate ad evitare la comunicazione e/o diffusione dei dati dell'Albo. Le richieste in questione sono di vario tipo e riguardano sia le comunicazioni obbligatorie ai sensi art. 34 dell'Ordinamento professionale, sia la pubblicazione cartacea, sia la diffusione on line; i dati a cui si riferiscono sono relativi a PEC, domicilio professionale e residenza, compresi i corrispondenti recapiti telefonici. L'Ordine chiede, in particolare, se tali richieste siano ricevibili e quale comportamento debba adottare in caso di richiesta dei dati da parte di soggetti terzi, sia privati sia pubblici.

Data la complessità dell'argomento si ritiene utile effettuare alcune premesse di ordine generale sulla scorta delle quali si potranno poi sviluppare le risposte alle singole questioni.

In relazione alla natura dell'Albo e alla sua funzione pubblicistica si ricorda che nel nostro ordinamento l'Albo professionale assolve ad una funzione di certezza pubblica o legale, cd. "funzione di certazione", nel senso che attesta pubblicamente l'esistenza in capo all'iscritto di determinati requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della professione. Si realizza così una forma di pubblicità permanente finalizzata a garantire la collettività e gli utenti. Proprio queste finalità di stampo pubblicistico determinano il regime di pubblicità sulla cui ampiezza non sussistono particolari dubbi: sul punto si segnala che anche il Garante della Privacy ha sempre confermato l'esistenza di un "regime di piena conoscibilità dell'albo, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all'albo" (Risposta del Garante al Collegio dei Geometri di Vicenza, 16/06/1999; Decisione 29 marzo 2001 sul ricorso presentato da un iscritto nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Milano).

Anche con riguardo ai dati dell'Albo vale il principio generale in materia di dati delle pubbliche amministrazioni, per il quale i soggetti pubblici possono utilizzare dati di carattere personale senza la necessità di acquisire alcuna autorizzazione quando il trattamento è finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice della Privacy). Dunque, la comunicazione e la pubblicazione dei dati dell'Albo ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ordine, effettuate in conformità di leggi e regolamenti, non richiedono il consenso dell'interessato né alcuna preventiva autorizzazione.

Per quanto attiene specificamente alle modalità di comunicazione e diffusione dell'Albo, il discorso è in parte diverso, in quanto, come è noto, il legislatore stabilisce soltanto l'obbligatorietà di alcune comunicazioni nei confronti di particolari soggetti pubblici (art. 34, comma 3 D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139) lasciando, poi, all'Ordine la scelta sia sulle modalità di esecuzione delle stesse sia sulla predisposizione di ulteriori forme di pubblicità e di diffusione.

In generale, in materia di dati degli albi, il Codice della Privacy consente agli ordini e collegi professionali, in armonia con le disposizioni sulla comunicazione<sup>1</sup> e diffusione<sup>2</sup> di dati personali da parte di soggetti pubblici, di comunicare a terzi pubblici e privati e diffondere, anche mediante reti di comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere necessariamente inseriti nei rispettivi albi (art. 61 "Utilizzazione di dati pubblici" del Codice).

Sul punto, il Garante per la protezione dei dati personali - in risposta ad un quesito sul tema formulato da questo Consiglio Nazionale - ha chiarito che l'articolo 61 del Codice "non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi professionali, i quali restano soggetti alle norme (legislative e/o regolamentari di settore) poste a presidio dei rispettivi ordini". La facoltà di comunicare e/o diffondere le informazioni trattate – ha inoltre osservato il Garante – "deve essere quindi valutata, di volta in volta, dal Consiglio dell'ordine interessato, in considerazione delle specifiche forme di pubblicità predisposte dalla normativa di settore, con particolare riguardo a quanto previsto dalle leggi professionali e dai relativi regolamenti di attuazione".

Con particolare riferimento alle forme di diffusione dell'Albo, il Garante ha in altre occasioni ribadito che compete a ciascun Ordine professionale valutare quali siano le più appropriate, sottolineando che il Codice autorizza comunque espressamente la pubblicazione dei dati divulgabili sui siti istituzionali o mediante altre reti di comunicazione elettronica<sup>3</sup>.

Alla luce delle premesse effettuate, si risponde alle singole questioni poste:

- Con riferimento alle comunicazioni obbligatorie dell'Albo ex art. 34 dell'Ordinamento professionale, non si ritiene possibile accogliere richieste rivolte ad omettere in tutto o in parte le informazioni relative ad ogni iscritto. La norma in questione, infatti, stabilisce nel dettaglio quali siano le comunicazioni obbligatorie al fine di garantire un regime di piena conoscibilità dell'Albo e non prevede deroghe o eccezioni che diminuiscano il livello di garanzia dei terzi. Ciò vale qualunque sia la modalità di comunicazione scelta e, dunque, sia per l'invio della copia cartacea, sia per la trasmissione telematica;
- non sussiste a carico dell'Ordine alcun obbligo di legge che abbia per oggetto la stampa e/o l'invio dell'Albo agli iscritti. Pertanto, l'Ordine può autonomamente decidere se pubblicare su supporto cartaceo la versione integrale dell'Albo o soltanto un estratto, a condizione che la natura parziale dei dati sia espressamente dichiarata e che i dati eventualmente stralciati dalla copia cartacea siano comunque resi liberamente disponibili ed accessibili in altre forme;
- sebbene non esista un obbligo di pubblicazione on-line, e la diffusione dell'albo sul sito istituzionale sia (per ovvie ragioni) contemplata quale semplice possibilità dalla normativa in materia di Privacy, si ritiene che gli Ordini debbano comunque prevedere all'interno del proprio sito web il servizio di consultazione dell'Albo, aperto a tutti. Ciò in osservanza delle disposizioni di legge che, in generale, impongono alle amministrazioni di fornire i loro servizi anche in via telematica (art. 12 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale) e che riconoscono al cittadino un vero e proprio diritto all'uso delle nuove tecnologie (art. 3, CAD). Tenuto conto, tuttavia, che la pubblicazione on-line dei dati degli iscritti implica un regime di diffusione delle informazioni non soltanto molto ampio ma anche indifferenziato e potenzialmente suscettibile di ulteriori trattamenti,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si definisce "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato (...) in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4, comma 1, lett. l), D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice della Privacy).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si definisce "diffusione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4, comma 1, lett. m), D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice della Privacy;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La Privacy nelle Pubbliche amministrazioni, Relazione 2003 – Garante della privacy, 28 aprile 2004

l'Ordine può disporre la pubblicazione parziale dei dati. Si rileva, a tale proposito, la necessità di pubblicare comunque un "nucleo minimo" di informazioni che consenta l'identificazione del professionista quale soggetto iscritto (dati anagrafici e dell'iscrizione) e la rintracciabilità del luogo dove svolge la sua attività professionale. Sulla base delle considerazioni svolte, sempre con riferimento alla pubblicazione on-line dell'Albo si ritiene che:

- ▶ l'indirizzo della residenza degli iscritti all'Elenco speciale possa essere omesso, dando rilievo alla qualità di non esercente e dunque alla minore esigenza di tutela nei confronti dei terzi;
- > se si tratta di iscritto all'Albo, si possa omettere il dato della residenza a condizione che sia pubblicato il domicilio professionale;
- ➢ nel caso specifico in cui l'iscritto all'Albo abbia un unico indirizzo per residenza e studio professionale, l'interesse della collettività a conoscere i dati dell'albo prevalga sull'esigenza di riservatezza del professionista e che, pertanto, il dato debba essere pubblicato;
- > il recapito telefonico, non essendo un dato obbligatorio dell'Albo, possa essere pubblicato su richiesta dell'interessato (art. 61 del Codice) o avendone previamente acquisito il consenso.

Per quanto riguarda l'indirizzo PEC è necessario effettuare alcune precisazioni. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata non rientra tra gli elementi obbligatori dell'Albo ed il suo regime di pubblicità è disciplinato dalla normativa generale che obbliga il professionista a possedere un indirizzo PEC e a trasmetterlo all'Ordine di appartenenza (art. 16, comma 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185). La stessa legge ne disciplina compiutamente il regime di pubblicità, prescrivendo che le singole PEC dei professionisti siano liberamente consultabili (dunque disponibili per i terzi) e che gli elenchi riservati siano resi disponibili in via telematica soltanto alle P.A.

Inoltre, con la recente istituzione del registro INI-PEC presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la PEC dei professionisti sarà a breve liberamente accessibile "alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza necessita' di autenticazione" (Decreto 19 marzo Ministero dello Sviluppo economico, G.U n. 83 del 9 aprile 2013).

Per quanto riguarda il trattamento delle PEC, dunque, l'Ordine dovrà valutare di volta in volta, secondo le finalità e le modalità della singola pubblicazione. In estrema sintesi:

- non essendo l'indirizzo PEC un dato obbligatorio, esso può essere contenuto all'interno dell'Albo solo se indicato dall'interessato quale "indirizzo telematico dello studio professionale" ai sensi dell'art. 34 dell'Ordinamento professionale, se espressamente richiesto dall'iscritto o previa acquisizione di consenso;
- se si tratta di pubblicazione degli elenchi riservati alle pubbliche amministrazioni ex art. 16 D.L. 185/2008 l'indirizzo PEC non può essere omesso e deve anzi essere reso liberamente accessibile. Nessuna limitazione è ammessa anche con riferimento alla comunicazione INI-PEC.

In merito all'ultima domanda, volta a conoscere quale comportamento debba tenere l'Ordine nel caso di richiesta di dati dell'iscritto, quando l'iscritto si oppone per motivi di Privacy, si conferma che i dati dell'Albo sono pubblici e devono essere resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale Francesca Maione